



Garanzie Artigiane

Società Cooperativa a r.l.

Viale Pier Luigi Nervi 258/L 04100 LATINA
Tel. 0773 60.59.93 - 0773 60.59.94 Fax 0773 60.46.03
P.IVA 02271450591 C.F 01617360597

FOGLIO INFORMATIVO

RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (Provvedimento di Banca d'Italia 29.7.2009)

**SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI DENOMINAZIONE: “GARANZIE
ARTIGIANE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.”**

Sede Legale: Viale Pier Luigi Nervi 258/L 04100 Latina – Tel. 0773 60.59.93 – 0773
60.59.94 – Fax 0773 60.46.03

Capitale Sociale al 31/12/2016: € 319.195,00

C.F. e n° di Iscrizione al Registro delle Imprese di Latina: 01617360597

**C.G. Iscrizione Banca d'Italia, sezione intermediari finanziari ex art. 155 –
comma 4:** n° 27949

E-mail: credito@cnalatina.it

PEC: garanzieartigiane@legalmail.it

SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Garanzia rilasciata dal CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.

L'attività del CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, prestate nell’interesse dell’impresa socia e a beneficio di soggetti terzi (Banche finanziatrici). A tal fine il Confidi emette delle lettere di garanzia riportanti le forme tecniche, la durata, le garanzie ed il dettaglio di ciascuno degli affidamenti garantiti. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dall’impresa socia configura l’obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l’adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia. A seguito della richiesta di garanzia per il tramite del Confidi, l’impresa socia viene chiamata dalla Banca finanziatrice ad impegnarsi per il rimborso della stessa, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali fidejussione, pegno, ipoteca, etc.

Principali rischi (generici e specifici) dell’operazione.

Per l’indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dalla Banca finanziatrice di appoggio e disponibili presso le sedi della stessa. Nel caso in cui l’impresa socia (ossia, il debitore

principale e gli eventuali garanti) risultino inadempienti, il Confidi/la Banca finanziatrice procederà all'escussione del debito.

L'impresa socia è tenuta a rimborsare al Confidi quanto dal medesimo corrisposto alla Banca finanziatrice. Fermo restando l'obbligo del rimborso dell'impresa socia al Confidi, in caso di mancato o ritardato rimborso, il medesimo può anche essere escluso dalla compagine sociale. L'escussione della garanzia e/o l'inadempimento dell'impresa socia per aver omesso il rimborso può far sorgere l'obbligo per il Confidi di segnalare il nominativo dell'impresa socia nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari. L'eventuale inadempimento dell'impresa socia verso il Confidi può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate al Confidi.

SEZIONE III – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il Confidi non percepisce denaro per ragioni che non siano quelle indicate nel Foglio Informativo. Nessun impresa è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi, oltre a quelli indicati nel Foglio Informativo.

PARTECIPAZIONE SOCIALE AL CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

- **Quota sociale minima: una quota da € 25,82 (venticinque,82) da versare al momento dell'iscrizione al confidi + una quota ogni 5.000 € di finanziamento (restituibili, a norma di Statuto, in caso di recesso);**
- **Diritti di segreteria (art. 8 dello statuto): € 50,00 (cinquanta)**

❖ MUTUI CHIROGRAFARI E LINEE DI CREDITO A BREVE

1. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER MUTUI CHIROGRAFARI A VALERE SU FONDI ORDINARI DEL CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

- **Diritti di istruttoria:**
 - 250 € fino a 30.000 €
 - 350 € da 30.001 € a 150.000 €
 - 600 € oltre 150.000 €
- **Commissioni di garanzia:**

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA (per ogni richiesta o rinnovo)		
Linee di credito a breve	Fino a 18 mesi -1 giorno	1,00 % annuo
Chirografari e leasing	Fino a 24 mesi	1,00 % annuo
Chirografari e leasing	Fino a 36 mesi	0,90 % annuo
Chirografari e leasing	Fino a 48 mesi	0,70 % annuo
Chirografari e leasing	Fino a 60 mesi	0,60 % annuo
Chirografari e leasing	Oltre i 60 mesi	3,50 % complessivo
Ipotecari e leasing immobiliare	Fino a 120 mesi	1,50 % complessivo
Ipotecari per altre finalità	Fino a 120 mesi	2,25 % complessivo

- **Fondo rischi:**

1% dell'importo erogato

2. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER MUTUI CHIROGRAFARI A VALERE SU FONDI ORDINARI CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L CONTROGARANTITI DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA:

- **Diritti di istruttoria:**
 - 250 € fino a 30.000 €
 - 350 € da 30.001 € a 150.000 €
 - 600 € oltre 150.000 €
- **Commissioni di garanzia:**

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA (per ogni richiesta o rinnovo)		
Linee di credito a breve	Fino a 18 mesi -1 giorno	0,50 % annuo
Chirografari e leasing	Fino a 24 mesi	0,50 % annuo
Chirografari e leasing	Fino a 36 mesi	0,60 % annuo
Chirografari e leasing	Fino a 48 mesi	0,50 % annuo
Chirografari e leasing	Fino a 60 mesi	0,40 % annuo
Chirografari e leasing	Oltre i 60 mesi	1,50 % complessivo
Ipotecari e leasing immobiliare	Fino a 120 mesi	2,00 % complessivo
Ipotecari per altre finalità	Fino a 120 mesi	1,10 % complessivo

- **Fondo rischi:**
1% dell'importo erogato

❖ **MUTUI IPOTECARI**

1. I COSTI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA PER MUTUI IPOTECARI A VALERE SU FONDI ORDINARI CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

- **Diritti di istruttoria:**
 - 250 € fino a 30.000 €
 - 350 € da 30.001 € a 150.000 €
 - 600 € oltre 150.000 €
- **Commissioni di garanzia:**

60 MESI	120 MESI	180 MESI	240 MESI
1,00 %	2,00 %	3,00 %	4,00 %

- **Fondo rischi:**
1% dell'importo erogato

❖ **COMMISSIONI SUL RILASCIO DELLA GARANZIA A VALERE SUL FONDO RISCHI COSTITUITO CON RISORSE EROGATE AI SENSI DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 (COMMA 54, ART.1 L.147/2013)**

Le operazioni finanziarie garantite dal fondo rischi non possono essere assistite dalla riassicurazione / controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge 662/1996.

L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie a valere sul fondo rischi è rappresentata dalla differenza tra:

- a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi e
- b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente.

Il premio di garanzia, di cui alla lettera b), sarà determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia. Rimangono quindi esclusi tutti gli altri componenti di costo quali il costo del capitale e del rischio. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis.

Modifica delle condizioni economiche praticate dal CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.: il Confidi si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche contrattuali per le garanzie rilasciate nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente in materia di trasparenza nonché dall'art. 118 del TUB.

Condizioni economiche praticate dalla Banca finanziatrice: il Confidi non è responsabile delle condizioni economiche praticate ai sensi di contratti aventi ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi, stipulati in maniera autonoma ed indipendente tra l'impresa socia e la Banca finanziatrice, anche se i predetti contratti hanno ad oggetto prodotti finanziari, operazioni o servizi garantiti dal Confidi. Dette condizioni economiche sono stabilite autonomamente dalla Banca finanziatrice ed accettate dall'impresa socia in fase di stipula dei relativi contratti.

SEZIONE IV – SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONI NEI RAPPORTI CON L'IMPRESA SOCIA

Su richiesta dell'impresa socia, ma a proprio insindacabile giudizio, il CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. rilascia a beneficio di una Banca finanziatrice una lettera di garanzia che è accessoria alla linea di credito che l'impresa socia chiede ed eventualmente ottiene dalla

Banca finanziatrice stessa, direttamente o per il tramite del CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. In caso di esito positivo, l'impresa socia si obbliga a versare al CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate Sezione III. Gli importi effettivi, successivamente comunicati mediante lettera di commissione dedicata devono essere versati, mediante bonifico bancario o attraverso addebito su c/c bancario con procedura SEPA DIRECT DEBIT, contestualmente all'erogazione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice.

Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati dalle singole convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito, il CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. assume l'obbligo di pagare alla Banca finanziatrice beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dall'impresa socia affidata ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca finanziatrice ai sensi di Convenzione.

Il pagamento del CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. alla Banca finanziatrice, o escussione della garanzia, può essere eseguito anche in più soluzioni, senza alcun obbligo di dare avviso all'impresa socia od informazione del pagamento medesimo, formalità da cui il CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. viene espressamente esonerata. A termini di diritto, Statuto, regolamento interno, l'impresa socia ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati dal CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., per qualsiasi titolo

o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso il CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

Il CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. può anche decidere di agire coattivamente per il recupero del credito. Se l'impresa socia versa in situazione di inadempimento nei confronti del CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., può sussistere l'obbligo per il CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. di segnalare il nominativo dell'impresa socia presso le centrali dei rischi finanziari, oltreché il medesimo resta esposto alla revoca di eventuali altre garanzie in precedenza concesse ed alla esclusione dal CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Di tali avvenimenti l'impresa socia non può addebitare alcuna responsabilità al CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L., restando escluso il risarcimento dei danni in qualsiasi forma. Per eventuali controversie è competente l'Autorità Giudiziaria di Latina.

Recesso dalla garanzia: L'impresa socia ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa (Banche finanziatrici).

Procedure di reclamo: Ogni impresa socia può rivolgersi alla Direzione Generale del CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R a "GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. – Sede Legale — Direzione Generale – Viale Pier Luigi Nervi 258/L - 04100 Latina" o per via telematica all'indirizzo e-mail: garanzieartigiane@legalmail.it

La Direzione Generale evade la richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Se il CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. dà ragione al cliente, lo stesso CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere agli atti conseguenti.

L'impresa socia, qualora insoddisfatta del ricorso al CONFIDI GARANZIE ARTIGIANE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte negativa, ovvero perché la decisione, benché positiva, non sia stata eseguita dal Confidi, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, il Socio-Cliente può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi. Il Confidi mette a disposizione dei Clienti – presso i propri locali – le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Per Confidi si intende: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;

Debitore Principale: è il soggetto (l'impresa socia) di cui il Confidi garantisce

l'adempimento.

Definizione di PMI: (cfr D.M. 18/04/2005 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi dovranno sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse dell'impresa socia.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Impresa socia: il soggetto che ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.